

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Area Facility Management

Unità Gestione Sinistri e Contatti Assicurativi

**OGGETTO:SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DEL COMUNE DI MILANO MEDIANTE
ESPLETAMENTO DI GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA, PROCEDURA APERTA IN
AMBITO UE, SUDDIVISA IN 6 LOTTI -
PERIODO: DAL 30.06.2024 AL
31.12.2027**

IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO

dott. Davide Natale Annunziata

IL DIRETTORE DI AREA

dott. Claudio Bisi

**CAPITOLATO SPECIALE
D' APPALTO/POLIZZA Lotto 4
Rc Auto**

Rev. 0	==/==/201=				
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File



**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO / AUTO RISCHI DIVERSI (RCA/ARD)
(libro matricola)**

CIG _____

Lotto n° _____

Contraente:	Comune di Milano
Assicurato:	Come da condizioni di polizza
Sede Legale:	Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano (MI) P.IVA: 01199250158
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura:	Ore 24:00 del 30.06.2025
Scadenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2027
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento:	Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO

SEZIONE I – DEFINIZIONI

Ente: Comune di Milano, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Ente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Proprietario: L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1^a immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Circolazione: il moto di un veicolo su strada o area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso;

Danno: il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

Cristalli: parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, gli allagamenti, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, le frane, , le tempeste, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, eruzioni vulcaniche, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

VEICOLI DA ASSICURARE

Il parco veicoli del Contrente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche simili a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara – agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata/PEC inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo posta elettronica - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza da parte della Società, ridotti a 90 (novanta) giorni se esercitata dal Contraente, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 180 (centottanta) giorni, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. Lgs 209/2005: la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Ente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l'Ente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, fax o posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che vie-ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che

tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente.

Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza al D.M. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Ciascun premio corrisposto verrà decurtato dello 0,50% del premio imponibile conformemente a quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La restante quota di premio verrà corrisposta al termine del periodo assicurativo e dietro presentazione del Documento Unico di Regolarità retributiva (DURC) ovvero di dichiarazione equivalente.

Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - d. veicolo non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;

- e. veicolo guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di rinnovarla; qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente fosse a conoscenza, prima del sinistro, dell'esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori dell'Ente, o altri soggetti a cui l'Ente abbia concesso in uso il veicolo.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 8: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Ente, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Unità Gestione Sinistri e contratti assicurativi del Contrente ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

L'Ente farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

In caso di apertura da parte della Compagnia della Controparte – quale impresa gestitaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice -, la Società si obbliga ad inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio – assenso.

La Società fornirà semestralmente all'Ente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento

- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente e/o possibile
- la descrizione del sinistro;
- lo stato del sinistro;
- l'importo stimato per la sua definizione, o l'importo liquidato

È facoltà dell'Ente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Ente lo richieda.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 9: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 10: Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese/coassicurazione (operante se del caso)

Nel caso di R.T.I., in applicazione al D.Lgs. n. 36/2023, l'assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto del premio.

È ammessa altresì la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 Cod. Civ.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria, la quale provvederà ad informarle ed a recuperare presso di esse gli eventuali importi liquidati/anticipati per conto di esse.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 11: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte che annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto.

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 12: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Euro-

pea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione all'Ente.

Art. 2: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005;

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare:

1. incendio;
2. azione del fulmine;
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
4. furto o tentato furto, totale o parziale, danni da effrazione o scasso, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo;
5. rapina e/o estorsione;
6. atti vandalici e/o eventi socio-politici;
7. eventi naturali;

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dell'Ente:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
5. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di qualsiasi guasto meccanico. La Società rimborserà le spese sostenute per il recupero dello stesso per:
 - a. traino ad una locale officina di riparazioni,
 - b. trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco.
6. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo;
7. i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale; la garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto. Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli;

8. per il rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o furto. Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare oggetti non assicurati;
 9. per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta con il limite di € 400,00 per sinistro.
- E) per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi (garanzia prestata unicamente per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia nell'allegato elenco), con esclusione di rigature, screpolature, segnature, nonché dei danni provocati dalla rottura degli stessi ad altre parti del veicolo. Le screpolature e le segnature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura;
- F) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Ente (garanzia prestata unicamente per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia nell'allegato elenco), a seguito di:
1. collisione con altri veicoli;
 2. urto contro qualsiasi ostacolo;
 3. ribaltamento;
 4. uscita di strada.
- L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo;

Art. 3: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende anche i danni:

- a) causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
 - b) derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
 - c) sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
 - d) sofferti dagli animali trasportati con veicoli allo scopo adibiti;
 - e) sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - f) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a seguito di sinistro RCA da circolazione;
 - g) involontariamente cagionati a terzi della esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
 - h) subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la Responsabilità Civile obbligatoria;
- e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
- i) alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alla lettera A) dell'art. 2 Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale per ciascun sinistro, € 35.000.000,00 suddiviso in € 30.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed € 5.000.000,00 per sinistro per danni a cose o animali.

Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che - qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi - potranno offrirsi/proporsi massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.

b) per i danni di cui alle lettere B) ed F) dell'art. 2 Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:

- ✓ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso nei primi 60 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo; oltre tale periodo non si terrà conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, che verrà invece applicato per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
- ✓ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

c) per i danni di cui alla lettera C) dell'art. 2 Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di € 1.000.000,00 per ciascun veicolo assicurato;

d) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. 2 Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di € 2.000,00 per sinistro, ad eccezione del punto 5 (traino). Per il risarcimento avverrà fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

e) per le spese di cui alla lettera E) dell'art. 2 Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di € 2.000,00 per sinistro.

Art. 5: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni – Franchigie – Tariffa fissa – Rischio statico

Impostazione del contratto – Libro matricola

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di prima immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Ente, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini descritti ai commi precedenti, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Franchigie

La garanzia di cui all'art. 2, lett. a) (RCA) della presente Sezione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari a € 150,00.

La Società dovrà gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. In caso di sinistro la Società provvederà all'intero risarcimento del danno al terzo.

La franchigia e gli importi risarcitori inferiori al limite di franchigia verranno rimborsati dal contraente in un'unica soluzione, contestualmente al premio di regolazione, con emissione di documenti separati.

E' fatto divieto al contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia di cui al precedente primo comma. Non si applica maggiorazione del premio per sinistrosità.

Tariffa fissa.

Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per autocarri, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 Codice della Strada, motocicli e ciclomotori.

Rischio statico (rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici carrelli trainati)

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purchè identificato con targa propria o numero di telaio.

Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Ente è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Ente; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Ente nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 8: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'Ente: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora l'Ente non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 10: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando l'aliquota di tasso promille/premio unitario convenuti per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Garanzie sub A) art. 2 - RCA		
Premio imponibile complessivo R.C.A.	€	...

Garanzie sub B) art. 2 – ARD		
<i>Totale valori assicurati</i>	<i>Tasso imponibile ‰</i>	<i>Premio imponibile in €</i>
	...	...
	...	...
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 2		...

Garanzie sub C) e D) art. 2 – Ricorso terzi e garanzie accessorie		
Premio imponibile complessivo	€	...

Garanzie sub E) art. 2 – Cristalli		
Premio imponibile complessivo	€	...

Garanzie sub F) art. 2 – Kasko		
<i>Totale valori assicurati</i>	<i>Tasso ‰</i>	<i>Premio imponibile in €</i>
Autocarro	...	...
Veicoli Speciali 54c	...	...
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub F) art. 2		...

Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)+E)+F)	€	...
Imposte R.C.A.	€	...
Importo per S. S. N.	€	...
Imposte A.R.D.	€	...
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	€	...